



COMUNE DI TIVOLI
Città Metropolitana di Roma Capitale
Settore IV – Welfare

BANDO GENERALE DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA UBICATI NEL TERRITORIO DI TIVOLI

Indetto ai sensi della Legge Regionale 6 agosto 1999, n. 12 e *ss.mm.ii.* – “*Disciplina delle funzioni amministrative regionali e locali in materia di edilizia residenziale pubblica*”.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE IV - WELFARE

VISTA la Legge Regionale n. 12 del 6 Agosto 1999 e *ss.mm.ii.*;

VISTO il Regolamento Regionale n. 2 del 20 Settembre 2000 e *ss.mm.ii.*;

VISTA la Determinazione Dirigenziale della Regione Lazio n. G12317 del 14 Ottobre 2015;

VISTA la Deliberazione di G. C. n. 20 del 06.02.2019 di approvazione del presente bando, dell'allegato modello di domanda e dei criteri di assegnazione dei punteggi;

RENDE NOTO

Che è indetto un concorso pubblico allo scopo di formare una graduatoria per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (E.r.p.) presenti sul territorio comunale.

Gli alloggi sono assegnati dal Comune sulla base di predetta graduatoria ai nuclei familiari richiedenti in base ai requisiti richiesti dalla normativa attualmente vigente, i quali dovranno essere posseduti al momento della pubblicazione del presente bando, nonché all'atto della verifica dei medesimi in fase di assegnazione dell'alloggio.

Art. 1

(Requisiti di partecipazione)

- a. cittadinanza italiana; o di uno stato aderente all'Unione Europea; o di uno Stato non aderente all'Unione Europea assieme alla titolarità del permesso di soggiorno U.E. per soggiornanti di lungo periodo, o di permesso di soggiorno almeno biennale (in questo ultimo caso il cittadino deve esercitare una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo), o possesso della carta di soggiorno/carta di soggiorno permanente per i familiari del cittadino comunitario non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione Europea;
- b. Residenza anagrafica da almeno tre anni consecutivi nel territorio del Comune di Tivoli, o – per i non residenti – attività lavorativa esclusiva o principale nel territorio del Comune da

- almeno tre anni consecutivi. I lavoratori emigrati all'estero potranno partecipare per un solo ambito territoriale da indicare mediante dichiarazione raccolta da una Rappresentanza Consolare, che rilascerà apposito certificato da allegare, a pena di inammissibilità, alla domanda di concorso;
- c. Mancanza di titolarità – da parte di tutti i componenti il nucleo familiare – di diritto di proprietà, uso, usufrutto, abitazione, su un alloggio ad uso abitativo adeguato alle esigenze del nucleo familiare nell'ambito del Comune di Tivoli e nel Comune di residenza, qualora diverso dal Comune in cui svolge l'attività lavorativa esclusiva o principale e, comunque nell'ambito del territorio nazionale ed estero, su beni patrimoniali di valore complessivo non superiore a quello stabilito ai sensi dell'art. 21 del Regolamento regionale n. 2 del 20 Settembre 2000, così come novellato dal Regolamento regionale n. 4 del 23 Aprile 2008. I cittadini stranieri dovranno possedere, sia al momento della presentazione della domanda sia in fase di verifica dei requisiti per l'assegnazione, idonea certificazione riferita a tutti i componenti del nucleo familiare – rilasciata dalle autorità del paese di origine, oppure dal consolato o dalla ambasciata del Paese di origine, in lingua italiana o tradotta in italiano nelle forme di legge – che attesti l'assenza di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili ad uso abitativo ubicati nel paese di origine¹;
 - d. Assenza di precedente assegnazione in locazione, ovvero in proprietà originaria o derivata, immediata o futura di alloggio realizzato con i contributi pubblici e di non aver goduto di finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti Pubblici, sempre che l'alloggio non sia divenuto inutilizzabile o sia perito senza dar luogo al risarcimento del danno, oppure non sia stato già espropriato per pubblica utilità;
 - e. Situazione reddituale del nucleo familiare non superiore al limite per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa stabilito dalla Regione e vigente al momento della pubblicazione del presente bando di concorso;
 - f. Non aver ceduto a terzi, in tutto od in parte, l'alloggio assegnatogli, secondo le disposizioni dell'art. 13, comma 1, lett. a) della L. R. del 6 Agosto 1999, n. 12;
 - g. Assenza di attuale occupazione senza titolo di alloggi di edilizia residenziale pubblica, senza le autorizzazioni delle vigenti disposizioni, nonché occupazioni non autorizzate secondo quanto disposto dalla normativa in materia, nei cinque anni precedenti la presentazione della domanda;
 - h. Assenza di dichiarazioni di annullamento dell'assegnazione o di dichiarazioni di decadenza dall'assegnazione di un alloggio di E.r.p. secondo quanto previsto dall'art. 14, comma 2, lett. a) del Regolamento regionale del 20 Settembre 2000, n. 2;

¹ Il valore complessivo dei beni patrimoniali non deve superare € 100.000,00 (pari a 100 mila Euro) ed è dato dalla somma dei valori relativi ai seguenti componenti:

- a) fabbricati, il valore è dato dall'imponibile definito ai fini dell'imposta comunale immobiliare (IMU), , cioè dalla rendita catastale a cui sono applicati le rivalutazioni ed i moltiplicatori previsti dalla vigente normativa, riferito all'anno precedente a quello di presentazione della domanda di assegnazione o di aggiornamento;
- b) terreni edificabili, il cui valore è dato dal valore commerciale relativo all'anno precedente a quello di presentazione della domanda di assegnazione o di aggiornamento;
- c) terreni agricoli non destinati all'uso dell'impresa agricola, non direttamente coltivati, non gestiti in economia da imprenditori agricoli a titolo principale, il valore è dato dall'imponibile definito ai fini IMU, cioè dal reddito dominicale a cui sono applicati le rivalutazioni ed i moltiplicatori previsti dalla vigente normativa, riferito all'anno precedente a quello di presentazione della domanda di assegnazione o di aggiornamento.

Art. 2
(Soggetti richiedenti)

- a. La domanda è presentata da un soggetto richiedente ed i requisiti di cui all'art. 1 dovranno essere posseduti dallo stesso e da tutti i membri del nucleo familiare – fatta eccezione per i criteri di cui al punto *a)* e *b)* ed *e)* – alla data di pubblicazione del presente bando di concorso e debbono permanere anche in costanza di rapporto locativo;
- b. Ai fini del presente bando, per nucleo familiare si intende quello composto dal solo richiedente, o dal richiedente e da tutti coloro i quali – anche in assenza di vincolo di parentela – risultino nello stato di famiglia anagrafico dello stesso alla data di presentazione della domanda, ossia:
 - i.* I coniugi non legalmente separati, i conviventi *more uxorio* risultanti anagraficamente conviventi;
 - ii.* I figli legittimi, naturali, riconosciuti, adottivi, nonché affidati per il periodo effettivo dell'affidamento, anagraficamente conviventi;
 - iii.* I soggetti legati da parentela o affinità, fino al terzo grado, anagraficamente conviventi da almeno un biennio alla data di pubblicazione del presente bando;
 - iv.* I soggetti legati da vincoli affettivi, ovvero da finalità di reciproca assistenza morale e materiale, purché la convivenza abbia carattere di stabilità ed instaurata da almeno quattro anni dalla pubblicazione del presente bando e sia dimostrata nelle forme di legge;
- c. Possono non essere inclusi nella domanda – ovvero presentarne una distinta – i soggetti di seguito indicati, anche se anagraficamente conviventi, per la formazione di nuovi nuclei familiari:
 - i.* I figli coniugati;
 - ii.* I nubendi che alla data di pubblicazione del presente bando – o alla data di pubblicazione delle successive graduatorie semestrali – abbiano effettuato le pubblicazioni di matrimonio e lo contraggano prima dell'assegnazione dell'alloggio risultando altresì conviventi *more uxorio*;
 - iii.* La persona singola con figli fiscalmente a carico;
 - iv.* La persona singola giudizialmente separata, con perdita del diritto all'abitazione nella casa coniugale;

A tal fine si fa riferimento a valori di reddito calcolati considerando le situazioni economiche dei soli soggetti che costituiranno il nuovo nucleo familiare, prescindendo dai nuclei di provenienza.

Art. 3
(Condizioni che danno diritto all'attribuzione del punteggio)

Categoria A² – appartengono a questa categoria i nuclei familiari in situazione di grave disagio abitativo, accertato dall'autorità competente, che:

1. dimorino con il proprio nucleo familiare in centri di raccolta, dormitori pubblici o comunque in ogni altro locale procurato – a titolo provvisorio – da organi, enti e associazioni di volontariato riconosciute ed autorizzate preposti all'assistenza pubblica: **punti 18**

² Tale categoria non è cumulabile con le Categorie F, I, L.

2. siano presi in carico dai Servizi Sociali e che presentino un grave disagio abitativo determinato da sistemazioni provvisorie: **punti 14**

Categoria B – appartengono a questa categoria i nuclei familiari nei quali uno o più componenti conviventi o comunque totalmente a carico del richiedente, risultino affetti da handicap che comportino una diminuzione permanente della capacità lavorativa superiore al 67% (2/3), o comunque se totalmente inabili al lavoro, certificata ai sensi della vigente normativa: **punti 16**

Categoria C – appartengono a questa categoria i nuclei familiari composti da persone che – al momento della presentazione della domanda – abbiano i requisiti per accedere alla pensione sociale secondo le vigenti normative (attualmente sessantasette anni): **punti 10**

Categoria D – appartengono a questa categoria i nuclei familiari con tre o più figli fiscalmente a carico e, se non inabile al lavoro, con età non superiore ai 18 anni, o 26 anni se studente: **punti 18**

Categoria E – rientrano in questa categoria i nuclei familiari composti da:

1. persone sole con almeno un figlio fiscalmente a carico e, se non inabile al lavoro, con età non superiore ai 18 anni o 26 se studente: **punti 18**
2. i nuclei familiari che si siano costituiti da non oltre tre anni alla data di pubblicazione del presente bando, o la cui costituzione è prevista entro un anno dalla medesima, e in cui nessuno dei due componenti la coppia abbia superato i 35 anni di età: **punti 10**
3. una sola persona maggiorenne: **punti 7**

Categoria F³ – rientrano in questa categoria i richiedenti che abitano, con il proprio nucleo familiare in alloggio che presenta affollamento, il quale sussiste quando il rapporto vano/abitante è di 1 a 2. Il numero dei vani si determina dividendo la superficie residenziale utile per 14 m², al netto di una superficie per aree accessorie e di servizio del 20% (v. nota 3 del modello di domanda): **punti 8**

Categoria G – rientrano in questa categoria i richiedenti che abitano con il proprio nucleo familiare, in uno stesso alloggio con altro o più nuclei e che dimostrino di non disporre di altra soluzione abitativa idonea: **punti 5**

Categoria H – rientrano in questa categoria i richiedenti che abitano con il proprio nucleo familiare, alla data della pubblicazione del presente bando, in un alloggio il cui stato di conservazione e manutenzione, come certificato dall'organo della competente A.s.l., risulti:

1. scadente (v. nota 1 del modello di domanda): **punti 8**
2. mediocre (v. nota 1 del modello di domanda): **punti 5**

Categoria I⁴ – rientrano in questa categoria i richiedenti che hanno abbandonato l'alloggio:

1. a seguito di ordinanza di sgombero – o comunque di provvedimento per motivi oggettivi di pubblica utilità – emessi da non oltre tre anni dalla data di pubblicazione del bando: **punti 13**

³ Tale categoria non è cumulabile con le Categorie A, I, L.

⁴ Tale categoria non è cumulabile con le categorie A, F e L.

2. a seguito di ordinanza, sentenza esecutiva, o conciliazione giudiziaria di sfratto esecutivo emesso da non oltre tre anni dalla data di pubblicazione del bando: **punti 10**

Categoria L⁵ – rientrano in questa categoria i richiedenti che alla data di pubblicazione del bando abitano con il proprio nucleo familiare in un alloggio il cui canone annuo, risultante dal contratto di locazione registrato, ovvero dal modello F/23, incida sul reddito annuo complessivo familiare desunto dall'ultima dichiarazione dei redditi e determinato ai sensi della Legge n. 457/1978 e *ss.mm.ii.*:

1. in misura non inferiore ad 1/3: **punti 10**
2. in misura non inferiore ad 1/5: **punti 5**
3. in misura non inferiore ad 1/6: **punti 3**

Categoria M – rientrano in questa categoria i richiedenti il cui reddito annuo complessivo desunto dall'ultima dichiarazione dei redditi:

1. risulti non superiore all'importo di una pensione minima INPS, oppure sia pari a zero: **punti 12**
2. derivi per almeno il 90% da lavoro dipendente o da pensione: **punti 3**

Categoria N – rientrano in questa categoria:

1. i nuclei familiari composto da profughi cittadini italiani: **punti 4**
2. gli emigrati italiani all'estero che intendano rientrare in Italia: **punti 2**

I punteggi appartenenti alla medesima categoria non sono cumulabili tra loro – e in tal caso si assegnerà al richiedente il punteggio più vantaggioso – né sono cumulabili tra loro le categorie A, F, I, L.

In caso di parità di punteggio si applicheranno i seguenti criteri di preferenza:

- ✓ reddito inferiore;
- ✓ numero di componenti, all'interno del nucleo familiare, affetti da disabilità fisica o da disabilità psicofisica e/o malattie psichiatriche;
- ✓ percentuale di invalidità appositamente certificata;
- ✓ maggior numero di minori a carico;
- ✓ maggior numero di componenti il nucleo familiare;
- ✓ maggior numero di ultra sessantasettenni nel nucleo familiare del richiedente;
- ✓ richiedente avente da più anni residenza nel territorio di Tivoli alla data di pubblicazione del bando.

In caso di ulteriore parità precede il richiedente la cui domanda di assegnazione abbia il numero di protocollo di ricezione più basso.

Art. 4

(Documentazione necessaria e autocertificazione)

Nei casi previsti dalle vigenti normative, il richiedente può ricorrere all'autocertificazione dei requisiti di cui all'art. 1 del presente bando, ad eccezione dei punti *a)* e *c)* in relazione ai cittadini

⁵ Tale categoria non è cumulabile con le categorie A, F e I.

non italiani, secondo quanto disposto dagli artt. 46 e 47 de D.P.R. 445/2000. Le dichiarazioni si rendono utilizzando l'allegato schema di domanda, parte integrante del presente bando, ferma restando la facoltà dell'ente procedente di richiedere integrazioni o chiarimenti sulle dichiarazioni rese. Eventuali dichiarazioni mendaci saranno punite in ossequio all'art. 76 del citato D.P.R.

La documentazione autocertificata o presentata deve essere conservata a cura del richiedente ed esibita dietro richiesta degli Uffici procedenti:

- a. Cittadinanza di Stato diverso da quello italiano;
- b. Certificazione di invalidità pari o superiore ai 2/3 o pari o superiore al 67% o di handicap grave ai sensi della L. 104/92, per coloro i quali richiedano i relativi punteggi previsti dal presente bando;
- c. Certificazione attestante l'attività lavorativa stabile nel territorio del Comune di Tivoli;
- d. Quanto altro eventualmente dichiarato.

I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea dovranno allegare alla domanda – a pena di inammissibilità– la seguente documentazione:

- a. permesso di soggiorno U.E. per soggiornanti di lungo periodo;
- b. permesso di soggiorno almeno biennale e documentazione attestante lo svolgimento di regolare attività di lavoro subordinato o autonomo;
- c. carta di soggiorno/carta di soggiorno permanente per i familiari del cittadino comunitario non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione Europea.

Per le condizioni che danno diritto all'attribuzione del punteggio, l'interessato deve produrre agli Uffici procedenti la seguente documentazione:

- a. Categoria A/1: dichiarazione di organi, enti ed associazioni di volontariato che attesi il ricovero permanente del richiedente in sistemazione di emergenza;
- b. Categoria A/2: specifica dichiarazione di assistenza economica da parte dei Servizi Sociali che attesi la situazione di grave disagio abitativo;
- c. Categoria B: specifica documentazione della commissione medico-sanitaria;
- d. Categoria C ed E/3: stato di famiglia ovvero autocertificazione;
- e. Categoria D: stato di famiglia – ovvero autocertificazione – e in caso di figli maggiorenni fino a 26 anni, l'attestazione d'iscrizione in istituto scolastico/università;
- f. Categoria E/1: stato di famiglia – ovvero autocertificazione – e in caso di figli maggiorenni fino a 26 anni, l'attestazione d'iscrizione in istituto scolastico/università. In caso di persone separate legalmente o divorziate, allegare il verbale di separazione con omologa o sentenza di divorzio;
- g. Categoria E/2: autocertificazione – o certificato di matrimonio – ovvero, per i nubendi, pubblicazione di matrimonio;
- h. Categoria F: specifica certificazione sottoscritta da un tecnico abilitato;
- i. Categoria G: certificato storico anagrafico, ovvero autocertificazione, da cui risultino tutti i componenti dei nuclei familiari coabitanti ed il periodo della coabitazione;
- j. Categoria H: specifica certificazione A.s.l.;
- k. Categoria I: copia dell'ordinanza di sgombero nominativa, o del verbale di esecuzione di sfratto;

- l. Categoria L: copia del contratto d'affitto regolarmente registrato;
- m. Categoria M: copia della dichiarazione dei redditi⁶;
- n. Categoria N/1: copia della specifica documentazione rilasciata dalla Prefettura;
- o. Categoria N/2: copia della specifica documentazione rilasciata dal Consolato.

Qualora a seguito dei controlli sulla veridicità della documentazione prodotta, nonché sulle dichiarazioni rese, risultino eventuali dichiarazioni mendaci, il responsabile sarà perseguito penalmente per gli effetti degli artt. 495 – 496 del Codice Penale.

Art. 5

(Presentazione delle domande, commissione e formazione della graduatoria)

La domanda di partecipazione al presente bando deve essere, a pena di inammissibilità, redatta sull'apposito schema di domanda messo a disposizione della cittadinanza presso gli uffici U.r.p., nonché sul sito internet del Comune di Tivoli. La stessa, debitamente sottoscritta, con allegata fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità, deve essere consegnata a mano presso gli uffici comunali U.r.p., o inviata a mezzo raccomandata A/R indirizzata al Comune di Tivoli – Piazza del Governo, 1 – 00019 Tivoli⁷, oppure inviata via PEC al seguente indirizzo: info@pec.comune.tivoli.rm.it.

Il Comune di Tivoli procede all'istruttoria delle domande concorrenti attribuendo i punteggi provvisori a ciascuna domanda, ed effettuando tutti i controlli inerenti la veridicità di quanto autocertificato dai richiedenti, assegnando un numero progressivo identificativo.

Il Comune, a norma dell'art. 4 del Regolamento regionale n. 2 del 20 Settembre 2000, costituisce una Commissione a cui sono attribuite le funzioni relative alla formazione della graduatoria per l'assegnazione degli alloggi di E.r.p., la cui competenza territoriale coincide con quella del Comune che ha indetto il bando e sarà composta da tre dipendenti pubblici esperti in materia. La durata in carica della commissione è triennale e i membri non possono essere riconfermati.

La Commissione procederà alla formazione della graduatoria, secondo il disposto dell'art. 6 del predetto Regolamento, che verrà pubblicata entro quindici giorni dai suindicati termini, a cura del Comune di Tivoli, con produzione immediata dei suoi effetti.

Solo in questa prima fase, trattandosi di nuovo bando generale, le domande dovranno essere inviate al Comune di Tivoli entro e non oltre il **21.03.2019**.

Le domande di assegnazione o di aggiornamento presentate successivamente la suindicata data verranno esaminate e saranno inserite nelle graduatorie di aggiornamento redatte nei seguenti tempi:

- a. Entro il 31 Maggio di ciascun anno, per le domande pervenute entro il 31 Dicembre dell'anno precedente;
- b. Entro il 30 Novembre, per le domande pervenute entro il 30 Giugno dello stesso anno.

⁶ Modello CUD – Modello 730 – Modello UNICO – Estratto conto previdenziale rilasciato dall'INPS o altro ente previdenziale preposto – Dichiarazione ISEE se il nucleo familiare è sprovvisto di redditi.

⁷ Il timbro apposto dall'Ufficio Postale fa fede per eventuali priorità nella posizione in graduatoria secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del presente bando.

I concorrenti che risulteranno utilmente collocati in graduatoria dovranno provare, al momento dell'assegnazione dell'alloggio, il permanere dei requisiti e delle condizioni in base ai quali è stato loro attribuito il punteggio.

I richiedenti già inseriti nella graduatoria possono trasmettere in ogni momento, domanda di aggiornamento della propria posizione qualora, prima dell'assegnazione dell'alloggio, intervengano cambiamenti nelle condizioni per l'attribuzione dei punteggi.

La Commissione procede all'aggiornamento semestrale della graduatoria e coloro che non presenteranno istanza di variazione saranno mantenuti in graduatoria con il punteggio già attribuito.

Art. 6 **(Assegnazione degli alloggi)**

L'accettazione dell'alloggio è compiuta dall'assegnatario o da persona da lui delegata. In caso di mancata presentazione dell'assegnatario o del suo delegato, l'assegnatario decade dall'assegnazione ed è altresì escluso dalla graduatoria.

In caso di rinuncia non giustificata si provvede alla dichiarazione di decadenza dall'assegnazione, previa diffida all'assegnatario ad accettare l'alloggio.

Art. 7 **(Riserva degli alloggi)**

L'Amministrazione, ai sensi dell'articolo 4, comma c, della Legge regionale n. 12/1999 e *ss.mm.ii.* e dell'art. 13 Regolamento regionale 20 settembre 2000 n. 2, riserva ai nuclei familiari in condizioni di indigenza nella misura del 25% delle unità abitative disponibili nell'anno solare, le assegnazioni di alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all'assistenza abitativa per situazioni di emergenza abitativa.

Art. 8 **(Norme finali e transitorie)**

Il presente bando non ha termini di chiusura per la presentazione delle domande ed ha vigenza fino all'indizione di un nuovo bando generale, tuttavia ai sensi dell'art. 6 del Regolamento regionale n. 2/2000 e *ss.mm.ii.*, le graduatorie sono oggetto di aggiornamento semestrale (vedi art. 5).

Per quanto non espressamente previsto dal presente Bando, si farà riferimento alle vigenti disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa con particolare riguardo alla Legge regionale n. 12/1999 e al Regolamento regionale n. 2/2000 e *ss.mm.ii.*

Tivoli,

Il Dirigente *ad interim* del Settore IV

Dott.ssa Lucia Leto

LF